

## APPUNTI-RIFLESSIONI

### su ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato concernente l'ultimo concorso a dirigente scolastico

- I. Si tratta di una bocciata allo scritto nell'ultimo concorso a dirigente scolastico, la quale interpone ricorso per revocazione davanti lo stesso giudice (il Consiglio di Stato) che, cassando l'avversa sentenza del TAR Lazio, ha dichiarato la legittimità del predetto concorso (sentenza n. 395/2021). **Quindi il CdS dovrebbe revocare la propria sentenza!!** Il fondamento dell'azione revocatoria straordinaria (ex art. 395, comma 3, c.p.c., cui fa rinvio l'art. 106, comma 2, c.p.a.) starebbe nel fatto che la ricorrente, prima della sentenza del Consiglio di Stato, non ha potuto produrre elementi conoscitivi negati dall'Amministrazione e solo successivamente disponibili anche sulla scorta di altre pronunce di TAR che ne avevano imposto l'ostensibilità. A quanto vi si legge pare di comprendere che i fatti nuovi (sui quali cioè non si è avuto già il vaglio del Consiglio di Stato) sarebbero sostanzialmente tre:
  1. l'attribuzione di punteggi superiori a quelli formalizzati nelle singole voci delle apposite griglie di valutazione, ovvero di punteggi decimali da parte di due sottocommissioni in particolare, ancorché non previsti dalla commissione plenaria in seduta preliminare: con la conseguenza del passaggio alla fase successiva di concorrenti che diversamente sarebbero risultati bocciati allo scritto, esattamente come la ricorrente;
  2. l'attribuzione di punteggi oltremodo elevati, fino al punteggio massimo di 4, a fronte di – asserite – formulazioni negli elaborati altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti con riguardo al criterio dell'inquadramento normativo;
  3. sopravvenute dichiarazioni, siccome parimenti stimate decisive, di un membro di sottocommissione già dichiarato incompatibile nel giudizio demolitorio di primo grado dal TAR Lazio, nonché della senatrice Laura Granato - la nemica dichiarata dei dirigenti scolastici - ospitate da stampa autorevole e non smentite dagli interessati. **Incredibile ma vero!**
- II. Cosa potrà succedere? **Niente che giustifichi le fibrillazioni dei colleghi perché a loro non succederà un bel niente!**

Il CdS, ancora prima di verificare se i punti 1 e 2 sono realmente sopravvenuti e decisivi, DEVE accertare la previa ammissibilità delle censure eccepite, per verificare il danno e/o il pregiudizio arrecato alla ricorrente. Poiché nessun pregiudizio diretto ha avuto la ricorrente che, nel rivendicare la mancanza della parità di trattamento, nella sostanza lamenta

di non aver potuto fruire di un asserito abuso, consistente negli stessi benefici lucrati da quel centinaio e passa dei più fortunati concorrenti i cui elaborati sono stati passati al setaccio. Non essendoci alcun interesse della ricorrente il ricorso sarà rigettato. Nell' ipotesi – infondata - che il CdS dovesse riconoscere un pregiudizio che la ricorrente lamenta, dovrebbe verificare se i punti 1 e 2 sono effettivamente sopravvenuti e, quindi, farli oggetto di una nuova – esplicitamente richiesta nel ricorso – istruttoria, anche avvalendosi di una pure ipotizzata consulenza tecnica d'ufficio, a significare il discrimine tra la indiscussa discrezionalità delle commissioni e il rispetto delle procedure, che parte ricorrente censura come invece affette da plurimi e gravi profili d'illegittimità. Cui dovrebbe seguire l'accoglimento o meno della richiesta revocatoria e dunque l'instaurazione di un nuovo giudizio di merito davanti a una sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio di Stato...che non potrebbe far altro che confermare la propria precedente sentenza. **Il CdS ha rigettato tutti i motivi ben argomentati rigettando il ricorso con il quale si chiedeva l'annullamento del concorso, ora lo dovrebbe fare per i motivi sub 1 e 2? Anche uno studente al primo anno di Giurisprudenza o un qualunque cittadino con un minimo di senso logico prenderebbe in considerazione simili scenari.**

- III. Di conseguenza gli attuali colleghi direttamente chiamati in causa nel ricorso che qui ne occupa, ma anche i duemilacinquecento e passa già immessi in ruolo, oltre che agli altri cinquecento in attesa di incarico, possono stare tranquilli e soprattutto evitare di spendere inutilmente dei soldi correndo dagli avvocati o, peggio ancora, essere costretti a rilasciare deleghe cadendo nella nuova rete del patron dei ricorsi.
- IV. Una cosa, invece, potrebbero e dovrebbero fare: provvedere loro a quello che viene chiesto al Giudice: **revocare deleghe a chi pensa di rastrellare deleghe con queste squallide strategie.**